



Certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio delle Medicine Complementari

Criteria e modalità per l'iscrizione negli elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia, l'omeopatia.

L'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina ha recepito l'accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 febbraio 2013, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che stabilisce la creazione dei registri dei nominativi dei professionisti sanitari che utilizzano le Medicine Complementari.

Tale accordo è stato integrato in data 27 aprile 2014, da una circolare applicativa di chiarimenti da parte del Ministero della Salute.

In base a tali documenti, a tutela della salute dei cittadini, vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, appositi elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina.

Non sono state a tutt'oggi considerate tutte le altre forme di Medicine Complementari elencate dall'OMS (Medicina Ayurvedica, Medicina Tradizionale Cinese, etc.).

Conseguentemente il Consiglio Direttivo dell'Ordine, a norma dell'art.3 del predetto Accordo, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, ha provveduto ad adottare i seguenti provvedimenti:

- con deliberazione n.7 del 21 gennaio 2015 ha proceduto alla costituzione della Commissione deputata alla valutazione dei titoli necessari all'iscrizione negli elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia;
- con deliberazione n.121 del 28 aprile 2015 ha proceduto all'istituzione degli elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia.

Nello specifico, per l'ammissione agli elenchi dei professionisti legittimati all'esercizio delle Medicine Complementari, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti

Fino al 6 febbraio 2016 (fase transitoria):

L'art.10 dell'Accordo Stato-Regioni stabilisce che, in fase transitoria, (termine 6 febbraio 2016) per l'ammissione agli elenchi istituiti presso gli Ordini, sarà necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione di almeno di 300 ore di insegnamento teorico-pratico della durata almeno triennale e verifica finale;
- b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione di almeno 200 ore di insegnamento teorico pratico ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
- c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano per il programma seguito e per il monte ore svolto di avere acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con i corsi di cui ai punti a) e b).



- Previa valutazione delle Commissioni istituite presso gli Ordini professionali, potranno essere ricompresi anche i titoli relativi a master universitari conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo, come precisato nella nota del Ministero della Salute;
- d) documentazione di almeno 8 anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della Commissione, possiede requisiti didattici idonei.

Per i professionisti che non rientrassero nei criteri definiti nelle disposizioni transitorie sopra indicate, le Commissioni ordinistiche di esperti, andranno a definire eventuali modalità integrative dei propri percorsi formativi, al fine dell'ammissione agli elenchi.

A partire dal 7 febbraio 2016 (fase a regime):

L'art.4 dell'Accordo Stato-Regioni stabilisce i criteri individuati per il percorso formativo dei professionisti esercenti le Medicine Complementari che la Commissione dovrà seguire per l'ammissione negli elenchi durante la fase a regime, ovvero a partire dal 7 febbraio 2016.

Ai fini dell'iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia deve essere effettuato, con oneri a carico dei professionisti, presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.

Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.
- b) master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.
- c) è fatto obbligo di frequenza minima all'80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
- d) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
- e) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
- f) gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
- g) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.

Riapertura inserimento negli elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia

L'Assessorato regionale alla Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica - Servizio 2 Formazione e Comunicazione, con nota prot.37451 dell'8 maggio 2017 ha previsto la riapertura dei termini per la iscrizione agli elenchi provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia (suddivisa nei tre sottoelenchi omeopatia, omotossicologia e antroposofia).



Ed infatti durante i lavori della Commissione regionale per le Medicine Complementari è emerso che non tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui al succitato art. 10 hanno avuto l'opportunità di iscriversi nei citati elenchi istituiti presso i rispettivi Ordini provinciali.

Per quanto sopra esposto il predetto Dipartimento regionale, facendo proprio quanto emerso dalla Commissione nella seduta del 19.01.2017 ed al fine non creare disparità tra soggetti che, pur avendo maturato i requisiti entro la data di chiusura della fase transitoria - 6 febbraio 2016 - non hanno potuto iscriversi, ha chiesto agli Ordini professionali siciliani di provvedere alla riapertura dei termini per la iscrizione agli elenchi provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia, suddivisa nei tre sottoelenchi di omeopatia, omotossicologia e antroposofia, evidenziando che:

1. la riapertura dei termini riguarda esclusivamente i professionisti che, alla data del 6 febbraio 2016 (scadenza della fase transitoria di cui all'art.10 dell'accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013), avevano già maturato i requisiti previsti dal succitato articolo;
2. la procedura di inserimento negli elenchi dovrà concludersi entro il termine perentorio del 30.06.2018.

Adempimenti dei richiedenti

Sarà obbligo e cura dei singoli professionisti che faranno richiesta di iscrizione ai registri produrre la documentazione necessaria, la quale dovrà evidenziare il monte ore di insegnamento dei singoli corsi, in modo da soddisfare i requisiti indicati.

Nel caso che la documentazione in loro possesso non presentasse alcun riferimento al numero di ore di insegnamento teorico-pratico, dovranno fare richiesta agli enti, presso i quali hanno seguito il percorso formativo, di una dichiarazione aggiuntiva relativa al programma didattico seguito.

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate come da modello allegato ed accompagnate dalla documentazione necessaria. Tutti gli oneri sono a carico del richiedente.

I professionisti interessati all'iscrizione negli elenchi degli esperti, in una o più di una delle Medicine Complementari, sono invitati ad farne domanda compilando l'apposito modulo predisposto e presentandolo alla Segreteria dell'Ordine, corredato della documentazione a supporto.

La risposta dell'ammissibilità all'inserimento nel registro richiesto sarà fornita dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, previo giudizio da parte della Commissione di esperti deputata alla valutazione dei titoli necessari (istituita ad hoc dal Consiglio Direttivo dell'Ordine), e trasmessa entro il termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.